ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 90/531/CEE E 93/38/CEE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPALTI NEI SETTORI ESCLUSI

Art. 30

Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Le leggi delle regioni nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operativita', nonche' in materia di pubblicita' degli appalti e modalita' di indizione delle gare, di procedure di aggiudicazione, di sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di termini procedurali, di capitolati d'oneri e lettere d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di requisiti per concorrere, di riunione di imprese, di criteri di aggiudicazione e di offerte anomale, di offerte da Paesi terzi, di conservazione degli atti, di comunicazioni agli organi della CE e di rilevazioni statistiche. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.

Versione in vigore dal 21 maggio 1995, non più in vigore dal 1 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-158-1995/art-30-adeguamento-delle-leggi-delle-regioni-e-delle-province-autonome-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it